

# PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONEE LA TRASPARENZA (2023 – 2025)

Predisposta da	Responsabile della Prevenzione Corruzione Responsabile prevenzione Trasparenza	Dott. Duilio Lamberti
Adottato da	Ordine dei Biologi della Campania e del Molise	
Delibera di adozione n.		Del 20 marzo 2022
Pubblicata sul sito	www.biologicampaniamolise.it	



### Piano Nazionale Anticorruzione

### Riferimenti normativi

Il presente Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (d'ora in poi, per brevità, anche "PTPCT" oppure "Programma"), è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

- legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione");
- d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ("Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012");
- d. lgs. 8 aprile 2013, n. 39 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190");
- d. lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ("Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche");
- legge 30 novembre 2017, n. 179 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato");
- legge 24 maggio 1967, n. 396 ("Ordinamento della professione di biologo");
- d. lgs. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233 ("Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse");
- d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 ("Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1046 n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e perla disciplina dell'esercizio delle professioni stessa");



- legge 11 gennaio 2018, n. 3 ("Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria delMinistero della salute");
- decreto del Ministero della Salute 23 marzo 2018;
   ed in conformità alle:
- delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC") n. 72 dell'11 settembre 2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA);
- delibera ANAC 21 ottobre 2014, n. 145/2014 ("Parere dell'Autorità sull'applicazione della L.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali");
- delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 ("Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016)";
- delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 ("Prime linee guida recanti indicazione sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusine di informazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013");
- delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 ("Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013; Art 5 bis comma 6, del D.Lgs n. 33/2013 recante: "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");
- determinazione ANAC n. 241 dell'8 marzo 2017 ("Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013 «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali» come modificato dall'art. 13 del d.lgs. 97/2016");
- determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 ("Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici");
- comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2017 ("Chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici");

Tutto quanto non espressamente regolamentato dal presente Programma, si intende



regolamentato dalla normativa di riferimento in quanto compatibile ed applicabile, secondo il disposto dell'art. 2bis del D.Lgs 33/2013.

Gli allegati fanno parte sostanziale e integrante del PTPCT 2023-2025, di modo che tutti i documenti che lo compongono, devono essere letti ed interpretati l'uno per mezzo degli altri.

#### Premesse

# L'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise e la lotta alla corruzione.

Con la pubblicazione in GU della legge 3/2018 recante "Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute", la professione di biologo è entrata a far parte delle c.d. "professioni sanitarie" ed è stata attratta alla relativa disciplina, che prevede la costituzione di Ordini territoriali riuniti in una federazione nazionale.

In data 23 marzo 2018, il Ministero della Salute ha adottato il decreto di cui all'art. 9, comma 3, della legge 3/2018, con il quale è stato istituito, tra gli altri, l'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise (in prosieguo "OBCM"), retto da un commissario straordinario fino all'elezione dei suoi organi, avvenuta a fine 2022.

Il d.m. 8 settembre 2022 ha, poi, previsto che, con decorrenza 4 dicembre 2022, l'Ordine Nazionale dei Biologi assume la denominazione di Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, organo esponenziale delle categorie professionali dei Biologi sotto l'alta vigilanza del Ministero della Salute.

L'OBCM, insediatisi i suoi organi, si è impegnato a garantire la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente in materia dianticorruzione e trasparenza.

A tal fine, l'OBCM si impegna ad adeguarsi alla normativa vigente in materia, tenuto conto della funzione, dell'organizzazione e della forma di finanziamento che caratterizzano l'Ordine medesimo e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altri Enti e Pubbliche Amministrazioni.

L'OBCM attua per il triennio 2023-2025, la propria politica in materia di anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure obbligatorie ed ulteriori di prevenzione della corruzione. Individua,



inoltre, nella sezione relativa alla trasparenza, la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D.Lgs 33/2013 e ss.mm.ii., avuto riguardo a modalità e soggetti responsabili della pubblicazione, nonché le modalità per esperire il diritto alle tre modalità di accesso agli atti, avvalendosi di un'attività di interpretazione, adeguamento e personalizzazione degli obblighi di legge condotti a livello nazionale dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi (d'ora in poi per brevità FNOB) quale rappresentanza degli Ordini Territoriali, e si è adeguato alla normativa di riferimento attraverso l'adozione delle seguenti misure:

- nomina del Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in poi RPCT) comunicandone il relativo nominativo alla FNOB e all'ANAC;
- adozione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione, inclusivo del Piano Triennale Trasparenza, mediante l'adozione del Programma Triennale per la Prevenzione della Corruzione, Trasparenza (d'ora in poi PTPCT);
- assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013;
- adozione del Codice di Comportamento specifico dei dipendenti, ad integrazione del Codice dicomportamento generale di cui al DPR 62/2013;
- rispetto dei divieti di inconferibilità ed incompatibilità di cui al d.lgs. 39/2013.

Conspecifico riferimento all'adozione dei Piani triennali richiesti dalla normativa, nella ferma convinzione che il rispetto della trasparenza sia lo strumento maggiormente idoneo per la lotta alla corruzione (oltre che unostrumento di perseguimento dell'efficienza dell'azione amministrativa), l'OBCM ha ritenuto che il Piano Triennale Anti-Corruzione dovesse includere, quale sezione autonoma, anche il Piano Triennale Trasparenza.

Il PTPCT pertanto, è lo strumento di cui l'OBCM si dota per:

- prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione dell' OBCM al rischio di corruzione;
- compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato;
- individuare le misure preventive del rischio e darne concreta e completa attuazione;
- garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili



al rischio corruzione e illegalità;

- facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza;
- assicurare l'applicazione del Codice di comportamento specifico dei dipendenti dell'OBCM;
- tutelare il dipendente che effettua segnalazioni di illecito, anche in ottemperanza della normativa di cui alla L. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento.

Il PTPCT deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto anche del disposto del Codice specifico dei Dipendenti che costituisce parte integrante e sostanziale del presente programma.

Al fine di costruire un sistema graduale di prevenzione, tutte le misure del PTPCT continuano ad essere progressivamente monitorate e implementate negli anni successivi, con la collaborazione di tutti gli attori coinvolti. Infatti, il RPCT redige già, entro i termini normativi e, comunque, così come indicato dall'ANAC, la relazione recante i risultati dell'attività svolta al fine di fornire il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PTPCT. Tale relazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise.

# Contesto ed efficacia del PIANO 2023–2025

Il presente Programma rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione per il triennio 2023-2025 posta in essere dall'OBCM, l'aggiornamento costituisce uno strumento di conoscenza della politica anticorruzione a beneficio del pubblico di riferimento dell'OBCM: professionisti, enti pubblici, cittadini, imprese e altre pubbliche amministrazioni possono conoscere, attraverso la lettura dello stesso, gli impegni che l'OBCM si assume in materia di prevenzione, di trasparenza e d'integrità e le modalità con cui questi vengono perseguiti.

All'atto di redazione del presente aggiornamento viene registrato un importante cambiamento relativamente al contesto di riferimento dovuto al passaggio, con la pubblicazione in GU della legge 3/2018, della professione di Biologo nell'aria delle



professioni sanitarie i otto la vigilanza del Ministero della Salute.

Quanto sopra, ha comportato una revisione della normativa, un ampliamento della platea dei soggetti di riferimento e una revisione degli scopi e delle funzioni del PTPCT.

\*\*\*

# Il Programma Triennale dell'OBCM- Parte Generale

 Contesto di riferimento: l'Ordine DEI Biologi della Campania e del Molise, il ruolo istituzionale e le attività svolte.

L'OBCM rappresenta istituzionalmente, sul piano territoriale, gli interessi rilevanti della categoria professionale dei Biologi.

L'ordinamento della professione di biologo è disciplinato, anzitutto, dalla legge 24 maggio 1967, n. 396.

A spiegare cosa formi oggetto della professione di biologo è, anzitutto, il successivo art. 3, ai sensi del quale:

# "Formano oggetto della professione di biologo:

- a) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
- b) valutazione dei bisogni nutritivi ed energetici dell'uomo, degli animali e delle piante;
- c) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante;
- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; mezzi di lotta;
- e) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
- f) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
- g) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue; sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche);
- h) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali;
- i) funzioni di perito e di arbitratore in ordine a tutte le attribuzioni sopramenzionate".



# L'art. 31 del d.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, poi, stabilisce che:

- "1. Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2, in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali, quali:
- a) controllo e studi di attività, sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine, ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
- b) analisi biologiche (urine, essudati, escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza, metaboliche e genetiche;
- c) analisi e controlli dal punto di vista biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità degli ecosistemi naturali;
- d) identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante; identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta, al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;
- e) identificazioni e controlli di merci di origine biologica;
- f) progettazione, direzione lavori e collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;
- g) classificazione e biologia degli animali e delle piante;
- h) problemi di genetica dell'uomo, degli animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed energetici;
- i) valutazione di impatto ambientale, relativamente agli aspetti biologici.

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico professionale di:

- a) procedure analitico-strumentali connesse alle indagini biologiche;
- b) procedure tecnico-analitiche in ambito biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di ricerca;
- c) procedure tecnico-analitiche e di controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque,



dell'aria, del suolo e degli alimenti;

 d) procedure tecnico-analitiche in ambito chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico, farmacologico e di genetica;

e) procedure di controllo di qualità.

Sono fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle aziende del Servizio sanitario nazionale".

Prima delle modifiche apportate dalla legge n. 3 del 2018, la legge 396 del 1967 prevedeva che l'Ordine nazionale dei biologi è costituito dagli iscritti all'albo (art. 15).

L'art. 16 disciplinava il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi e ne individuava le competenze, stabilendo che tale organo:

a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione; b) cura la tenuta dell'albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni, ne cura la revisione almeno ogni due anni; c) vigila per la tutela del titolo professionale e svolge le attività dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione; d) adotta provvedimenti disciplinari; e) provvede, se richiesto, alla liquidazione degli onorari; f) provvede all'amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine nazionale e compila annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo; g) stabilisce, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese per il funzionamento dell'Ordine, con deliberazione da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, la misura del contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti nell'albo o nell'elenco nonché della tassa per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari.

I successivi artt. 21 e ss. individuavano il Consiglio nazionale dei biologi quale organo interno di autodichia dell'Ordine, competente a pronunciarsi sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine in materia di iscrizione o cancellazione dall'albo, in materia disciplinare nonché sui ricorsi in materia elettorale.

Presso l'Ordine nazionale dei biologi è, altresì, costituito il Consiglio di disciplina, organo di natura amministrativa con propria autonomia organizzativa, cui sono stati affidati i compiti di valutazione preliminare, istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti persone fisiche o società professionali iscritte all'Ordine.

L'originaria disciplina normativa è stata, tuttavia, fortemente incisa dalla legge 11 gennaio



2018, n. 3, che ha dettato disposizioni di riordino delle professioni sanitarie, qualificando per la prima volta la professione di biologo quale professione sanitaria, e attraendola alla relativa disciplina.

L'art. 4 della legge 3 del 2018, più in particolare, recante "Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie", sostituisce (al primo comma) i capi I, II, e III del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse".

Si prevede, in particolare, la costituzione, presso le circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti alla data del 31 dicembre 2012, degli Ordini dei biologi (oltre agli ordini dei medici-chirurghi e degli odontolatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei fisici, dei chimici, delle professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione) e della relativa Federazione nazionale, quali enti pubblici non economici che agiscono come organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale, dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della Salute (mentre prima l'Ordine dei Biologi era soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia).

Vengono quindi individuati gli organi degli Ordini delle professioni sanitarie (Presidente, Consiglio Direttivo, Commissione di albo per gli ordini comprendenti più professioni, Collegio dei revisori) e le rispettive competenze, nonché i principi generali per la relativa nomina, da attuarsi con successivi regolamenti. In particolare, spetta al Consiglio direttivo, ovvero alle commissioni d'albo per gli ordini comprendenti più professioni, la potestà di "adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore", e avverso le relative decisioni è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie (art. 3, c. 2, lett. c), e comma 4, d.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946, come sostituito dall'art. 4, l. n. 3 del 2018).

Vengono, inoltre, disciplinate le Federazioni nazionali, in cui si riuniscono gli Ordini territoriali, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali, e in particolare vengono individuati i rispettivi organi (Presidente, Consiglio nazionale, Comitato centrale,



Commissione di albo per le Federazioni comprendenti più professioni, Collegio dei revisori), le rispettive attribuzioni, e i principi per l'elezione, da attuarsi con successivo regolamento.

L'art. 9 della legge n. 3 del 2018, poi, al comma 1, abroga gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge n. 396 del 1967 sull'Ordinamento della professione di biologo, stabilendo altresì che ogni riferimento al Ministro e al Ministero della Giustizia contenuto in detta legge si intende fatto al Ministro e al Ministero della Salute. Quanto alle disposizioni abrogate, si tratta, nello specifico, di quelle che disciplinano l'Ordine nazionale dei biologi, il Consiglio dell'Ordine e le relative attribuzioni, modalità di funzionamento, di deliberazione e di scioglimento, il Consiglio Nazionale dei Biologi e le relative attribuzioni in materia di autodichia, nonché quelle – già parzialmente abrogate dal D.P.R. 8 luglio 2005, n. 169 – che disciplinano il procedimento di elezione dei predetti organi, e le disposizioni in materia di procedimento disciplinare e di tariffe professionali.

Al secondo comma, invece, sostituisce l'art. 46 della citata legge n. 396 del 1967, prevedendo che "Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi".

Da ultimo, il terzo comma dell'art. 9 stabilisce che "Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in quanto applicabile". Infine, in via transitoria la norma dispone che "Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi".

In data 23 marzo 2018, il Ministero della Salute ha adottato il decreto di cui all'art. 9, comma 3, della legge 3/2018, con il quale sono stati istituiti:

- l'Ordine dei biologi della Val d'Aosta, del Piemonte e della Liguria;
- l'Ordine dei biologi della Lombardia;



- l'Ordine dei biologi del Veneto, del Friuli Venezia-Giulia e del Trentino Alto-Adige;
- l'Ordine dei biologi dell'Emilia-Romagna e delle Marche;
- l'Ordine dei biologi della Toscana e dell'Umbria;
- l'Ordine dei biologi del Lazio e dell'Abruzzo;
- l'Ordine dei biologi della Campania e del Molise;
- l'Ordine dei biologi della Puglia e della Basilicata;
- l'Ordine dei biologi della Calabria;
- l'Ordine dei biologi della Sicilia;
- l'Ordine dei biologi della Sardegna.

L'art. 4 del decreto, come per il Consiglio dell'Ordine, stabilisce che anche "il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Biologi resta in carica fino alla prima costituzione degli organi degli Ordini dei biologi di cui all'articolo 1, con le competenze di cui era già titolare alla data di entrata in vigore della legge n. 3 del 2018".

Tenuto conto che l'attuale Consiglio dell'Ordine si è insediato a dicembre del 2017, gli organi dei nuovi Ordini territoriali saranno eletti a partire da dicembre 2022.

L'OBCM ha sede a Napoli ed è composto da quindici Consiglieri, che vengono eletti dagli iscritti all'Ordine territoriale con un mandato della durata di 4 anni.

### 2. Processo di adozione del P.T.P.C.T.

Il presente PTCT è stato predisposto dal Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza Territoriale (RPTC Territoriale), sulla base dello schema delle linee guida predisposte dal RPCT Unico Nazionale, con il supporto del Consiglio dell'OBCM.

La predisposizione del PTPCT è essenzialmente basata su un'attività di verifica fattuale delle attività svolte dall'OBCM, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione connesso, anche potenziale. Specificatamente la predisposizione del Programma si fonda su analisi della documentazione esistente, interviste a soggetti coinvolti, analisi delle prassi e pratiche invalse alla luce della normativa.

Il presente PTPCT viene pubblicato sul sito istituzionale dell'OBCM (sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti). Viene trasmesso ai dipendenti, collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, per loro opportuna conoscenza, rispetto e



implementazione.

L'arco temporale di riferimento del presente Piano è il triennio 2023-2025; eventuali modifiche ed integrazioni successive, anche annuali, saranno sottoposte all'approvazione dell'organo collegiale (Consiglio dell'Ordine dei Biologi e della Campania).

\*\*\*

# 3. Soggetti Coinvolti nel Programma A - Consiglio dell'Ordine Territoriale

Il Consiglio Direttivo dell'OBCM approva il Programma e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione.

Il Consiglio Direttivo, altresì:

- supporta le iniziative di formazione divulgandole e incoraggiando i propri dipendenti, collaboratori, Consiglieri e Referente Territoriale a partecipare assiduamente a tali iniziative.
- designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.
- adotta entro il 31 gennaio di ogni anno il PTCP che contiene il PTTI e il Codice di comportamento.
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale finalizzati, direttamente o indirettamente alla prevenzione della corruzione.

\*\*\*

#### 4. B - RPCT Territoriale

Il RPCT Territoriale è in carica per l'esecuzione delle seguenti attività:

 Elaborazione della proposta di PTPCT, da sottoporre al Consiglio sulla base dello Schema condiviso a

livello nazionale e avuto riguardo alle specificità dell'Ordine;

 Verifica dell'attuazione del PTPCT e proposizione di modifiche nel caso di significative violazioni o

mutamenti dell'organizzazione;

Predisposizione e attuazione del Piano di Controllo Annuale;

Pag. 13 | 37



- Verifica dei piani di formazione per i dipendenti;
- Diffusione e monitoraggio del Codice di Comportamento e gestione delle segnalazioni dei dipendenti;
- Denuncia all'Autorità laddove ravvisi fatti che costituiscano notizia di reato;
- Verifica del rispetto delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità;
- Redazione della Relazione Annuale del PTPC entro il 31 dicembre di ciascun anno;
- Redazione di un report annuale da sottoporre all'OBCM avente ad oggetto lo stato di adeguamento alla normativa anti-corruzione, i controlli svolti, eventuali inadempimenti o ritardi nell'adempimento, etc;
- Verifica nel continuo della normativa applicabile (c.d. Regulatory watching);
- Gestione delle richieste inerenti il codice di accesso documentale, civico e l'accesso civico generalizzato.

C - Responsabili di Uffici e/o dipendenti dell'OBCM

La responsabilità della corretta attuazione e dell'osservanza delle disposizioni contenute nella legge 190/2012 e nel Piano, nonché dei previsti obblighi di informazione, comunicazione e monitoraggio, in assenza di dirigenti, ricade sulla figura dei responsabili degli Uffici e/o dei dipendenti dell'OBCM, che collaboreranno con il RPCT.

Pertanto in particolare i soggetti sopra indicati:

- partecipano al processo di gestione della rischiosità
- propongono le misure di prevenzione
- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontrisull'intera organizzazione ed attività dell'OBCM
- in qualità di responsabili, ai sensi di quanto disposto dalla legge 190/2012, comunicano il rispetto deitermini dei procedimenti al RPCT
- adottano le misure gestionali di competenza.

\*\*\*



# 6. Incremento di maggiori livelli di trasparenza: il sito web

L'OBCM, anche in virtù del riconoscimento della professione di biologo nell'ambito delle professioni sanitarie, ha provveduto all'aggiornamento del sito web.

Il sito web, in corso di ristrutturazione, sarà arricchito di servizi nuovi, diventando per molti aspetti la prima interfaccia dell'OBCM nella comunicazione con i propri iscritti.

Ciò ha comportato anche una revisione ed aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente", dedicata alla trasparenza ed anticorruzione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse disponibili e di svolgere una funzione di sensibilizzazione degli iscritti e della comunità tramite l'organizzazione di eventi dedicati

\*\*\*

### 7. Codice di comportamento

Il Codice di comportamento per i dipendenti è stato regolarmente adottato dall'OBCM.

# Obiettivi strategici dell'Ordine dei Biologi della Campania per il contrasto alla corruzione: i principi del triennio 2023-2025

### Aggiornamento annuale - 2023

Il Programma si incentra su una definizione ampia di "corruzione" includendo non solo le fattispecie aventi rilevanza penale individuate dal codice penale, ma anche tutte quelle situazioni in cui – nell'esecuzione dell'attività dell'ente, vi sia abuso di potere per ottenere vantaggi privati.

Il Programma persegue per il triennio 2023-2025 ed in particolare per l'anno 2023, a livello territoriale, i tre seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino i casi di corruzione
- aumentare la possibilità di scoprire e individuare anticipatamente i casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione



Obiettivo strategico	Azioni	Soggetto	Tempistica
Ridurre le opportunità che si manifestino in casi di corruzione	Fornire indicazioni, indirizzo e supporto operativo ai Consiglieri dell'OBCM al fine di introdurre e consolidare misure di prevenzione della corruzione	RPCT e Dipendenti	Quando necessario
	Raccordarsi con la FNOB nell'ottica di perseguire una strategia nazionale omogenea anticorruzione		Entro il 15 dicembre di ogni anno



Obiettivo strategico	Azioni	Soggetto	Tempistica
	Monitoraggio sull'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti dell'OBCM	RPCT	2023-2025
	Assistenza da parte della FNOB in caso di necessità di supporto relativa all'osservanza dei codici di comportamento		Quando necessario
		RPCT Dipendenti preposti	In occasione dell'emanazione di normativa e di specifiche scadenze previste dalla stessa
Aumentare 'individuazione dei casi di corruzione	Costante monitoraggio delle segnalazioni da parte dei dipendenti/consiglieri	Rpct dipendenti preposti	Nei casi in cui si verifichino tali ipotes



Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	Coinvolgere i consiglieri e i dipendenti in iniziative di sensibilizzazione, quali incontri e, seminari, con condivisione di casi occorsi		
Obiettivo strategico	Azioni	Soggetto	Tempistica
	Promuovere incontri tra RPCT nazionale con RPCT, Dipendenti e Presidenti degli altri Consigli dell'ordine territoriali	RPCT	
	Valutare, anche sotto il profilo statistico, le iniziative disciplinari a carico di iscritti agli Ordini	RPCT Consiglio OBCM	
	Messa a disposizione sul sito istituzionale anche di documentazione ulteriore rispetto a quella richiesta dalla normativa		In conformità alle scadenze previste dalla norma ed in ogni caso compatibilmente con gli adempimenti che si sono resi opportuni alla luce della Legge 3/2018



Regolamento dei c.d. Accessi agli atti pubblicazione dello stesso nel Sito dell'obcm e con relativa modulistica	Dal 2023 in conformità alle scadenze previstedalla norma
Ulteriore miglioramento  del sito, anche attraverso l'aggiornamento costante delle varie sezioni di cui si	In conformità alle Scadenze previste Dalla norma ed in Ogni caso Compatibilmente con gli adempimenti che



Obiettivo strategico	Azioni	Soggetto	Tempistica
	compone, al fine di migliorarne la funzionalità e la chiarezza e ampliarne la fruibilità per l'utenza e favorirne l'interattività.		si sono resi opportuni alla lucedella Legge 3/2018
Aree di rischio tipiche: formazione	Monitoraggio, efficacia ed adeguamento e rispetto delle linee guida sull'aggiornamento e competenza professionale	Organo di indirizzo amministrativo	Dal 2023
Aree di rischio tipiche: affidamenti	Formalizzazione e revisione della procedura interna pergli affidamenti	Organo di indirizzo	Entro il 2022 ed alla luce delle linee guida anac in materia



Il programma triennale dell'OBCM

la gestione del. rischio:

mappatura, analisi e misure

## Ambito di applicazione e metodologia

La presente sezione analizza la gestione del rischio avuto riguardo esclusivamente ai processi dell' OBCM

L'analisi si compone di 3 fasi:

- Identificazione o mappatura dei rischi avuto riguardo ai processi esistenti nell'ente.
- Analisi dei rischi e ponderazione dei rischi, avuto riguardo alla probabilità di accadimento e al valoredell'impatto conseguente).
- Definizione delle misure preventive, avuto riguardo al livello di rischio individuato. Il Livello di rischio è dato dal prodotto del valore della probabilità per il valore dell'impatto.

La combinazione delle 3 fasi e il loro aggiornamento nel continuo consentono una gestione del rischio sistematica, tempestiva e dinamica, commisurata alle peculiarità dell'Ente.

### DISAMINA DELLE FASI DI GESTIONE DEL RISCHIO

# Fase 1 - Identificazione o Mappatura delle aree di rischio

La mappatura delle aree di rischio rappresenta la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi istruttori e decisionali con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente, alla luce dell'operatività dell'OBCM.

Partendo dalla L. 190/2012 e dall'allegato 2 al PNA, si sono dapprima individuate le aree di rischio obbligatorie e, successivamente, si sono individuati i rischi specifici dell'OBCM.

I processi maggiormente a rischio sono risultati essere:

# Area A - Progressione del personale, comprendente i seguenti processi

- Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro
- Progressioni di carriera

Area B – Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, comprendente i seguenti processi



- Procedure ristrette
- Procedure negoziate, con particolare riferimento a forniture e servizi

# Area C - Area affidamento incarichi esterni (consulenze e collaborazioni profes sionali)

# Area D - Area affidamento incarichi interni (nomina in Commissioni istituzionali Italiane) Area E - Area provvedimenti

- Provvedimenti amministrativi
- Provvedimenti giurisdizionali

# Area F - Attività specifiche dell'OBCM, comprendente i seguenti processi

- Funzioni disciplinari quale magistratura di primo grado
- Formazione professionale continua
- Erogazioni e sovvenzioni a soggetti controllati o finanziati
- Attività elettorali
- Rimborsi spese Consiglieri

## Fase 2 - Analisi e Ponderazione dei rischi

Sulla base dei processi sopra individuati, si è proceduto all'analisi e alla valutazione dei rischi. In particolare, al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata:

- la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente;
   nello specifico, sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:
- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo;
- l'impatto che tali comportamenti potrebbero produrre (economico, organizzativo, di immagine).



### Fase 3 - Misure di prevenzione del rischio

Ultima fase della gestione del rischio attiene all'individuazione di misure di contrasto e di prevenzione. Le misure di contrasto e prevenzione del rischio hanno la finalità di intervenire sui rischi mappati introducendo misure utili a prevenire e neutralizzare/mitigare il livello di rischio corruzione connesso ai processi individuati nella fase di mappatura.

Alcune misure di prevenzione del rischio sono obbligatorie, in quanto direttamente derivanti dalla normativa di riferimento; altre misure di prevenzione del rischio sono determinate dalla necessità o dall'utilità.

L'individuazione e la valutazione delle misure di prevenzione è frutto del coinvolgimento dei soggetti che partecipano ai processi mappati.

L'attività di prevenzione approntata dall'OBCM si divide in 4 macro-aree:

## Misure di prevenzione obbligatorie

Questa macroarea disciplina le c.d., misure di prevenzione del rischio obbligatorie e riguarda:

- predisposizione e applicazione del PTPCT,
- predisposizione e applicazione del Codice di comportamento,
- erogazione di idonea formazione,
- rotazione degli incarichi,
- tutela del dipendente che segnala illeciti,
- astensione in caso di conflitto di interessi,
- rispetto dei divieti di inconferibilità ed incompatibilità.

### Procedure e regolamentazione interna

Esistenza e aggiornamento di procedure e regolamentazione interne finalizzate a contrastare il manifestarsi di episodi di corruzione, abbassandone il rischio. Tra queste annoveriamo, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le procedure interne finalizzate a regolamentare i processi; il Codice deontologico; le Linee guida in materia di trattazione dei giudizi disciplinari; il Regolamento di contabilità; il Regolamento e le Linee Guida sulla Formazione, etc.



### Misure di prevenzione specifiche

Individuazione di misure e azioni specifiche per la prevenzione del rischio nella attività/processi mappati, con lo scopo che ciascun processo individuato abbia la propria azione preventiva/correttiva/mitigatrice. Le misure di prevenzione, correlate ai rischi mappati e al livello di rischiosità attributi, sono individuate nell'allegato al presente programma (Tabella delle misure di prevenzione).

## Attività di controllo e monitoraggio

L'azione di monitoraggio viene svolta in via principale dal RPCT sulla base di un Piano di controllo predisposto, sottoposto al Consiglio per presa d'atto e, successivamente portato a conoscenza dei destinatari. Il Piano di controllo tiene conto dei c.d. "controlli di primo livello" svolti direttamente dai soggetti operativi che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio. Il Piano di controllo prevede una azione di monitoraggio sull'efficacia delle misure di prevenzione, finalizzate a prevenire o reprimere episodi di corruzione, la revisione e l'introduzione di ulteriori strategie di prevenzione rispetto a quelle esistenti.

### Le misure di prevenzione

# Macro area I – misure di prevenzione obbligatorie Formazione in tema di anticorruzione

Particolare rilievo, ai fini dell'efficacia del presente strumento, riveste l'attività di formazione. La prevenzione della corruzione richiede, infatti, anzitutto, una consapevole coscienza e conoscenza professionale delle attività e delle procedure, una specifica capacità di autonomia, imparzialità e indipendenza.

La formazione del personale dipendente e dei Consiglieri riveste un'importanza essenziale nella prevenzionedella corruzione e nel perseguimento della trasparenza. Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito e approvato in sede di Consiglio, su proposta del RPCT

### Il programma di formazione:

- Individua i contenuti della formazione in tema di anticorruzione
- Indica i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione
- Quantifica il tempo dedicato alla formazione in tema di anticorruzione



#### Trasparenza

La trasparenza è lo strumento principe per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza dei sistemi di controllo posti in essere dall'OBCM. Il programma triennale per trasparenza e l'integrità è stato predisposto quale sezione autonoma del presente programma e va letto in combinato disposto con questo.

#### Altre iniziative

## Indicazioni dei criteri di rotazione del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

# Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi - Precedenti penali

L'OBCM, per il tramite del proprio RPCT, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti a cui intendesse conferire incarichi previsti dai capi III, IV, V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013.

Relativamente ai precedenti penali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 nonché dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013, l' OBCM per il tramite del RPCT, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei soggetti cui intendesse conferire incarichi.

# Misure per la tutela del whistleblower (tutela del segnalatore di illeciti)

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente dell'OBCM che segnala violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività agli organi deputati ad intervenire.

La segnalazione (whistleblowing), è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'individuazione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.



La regolamentazione introdotta dall'articolo 1, comma 51, legge n. 190 del 2012, modificato dall'art. 31, comma 1, Legge n. 114 del 2014, prevede i seguenti principi:

- Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenzain ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
- 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
- La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

La segnalazione di cui sopra deve essere indirizzata al RPCT e deve recare come oggetto "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001".

La gestione della segnalazione è a carico del RPCT, secondo quanto previsto nel Codice di Disciplina, e tiene conto delle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)" di cui alla Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015.

- Le segnalazioni ricevute dai dipendenti, tenuto conto del principio di proporzionalità e del numero dei dipendenti in forza all'OBCM, vengono trattate manualmente dal RPCT. Il RCPT, una volta ricevuta la segnalazione, assicura la riservatezza e la confidenzialità inserendo la segnalazione in un proprio registro con sola annotazione della data di ricezione e di numero di protocollo e conserva in un armadio chiuso a chiave il registro, la segnalazione in originale e la documentazione accompagnatoria se esistente.
- Il RPCT processa la segnalazione in conformità alle disposizioni sul whistleblowing.
- 3. Il RPCT invia, con cadenza periodica e comunque non meno di una volta per anno, una comunicazione specifica a tutti i dipendenti per rammentare loro l'esistenza dell'istituto del whistleblowing e la possibilità di farvi ricorso. Altresì procede, nella propria attività di coordinamento dei Referenti territoriali, a rappresentare l'importanza della divulgazione, presso i propri Ordini, di tale previsione normativa.



# Macro-area II - policy, procedure e regolamenti interni

La regolamentazione interna dell'OBCM costituisce la base per il contrasto alla corruzione. Procedure, regolamenti, ordini di servizio disciplinanti i processi individuati come sensibili al rischio corruzione, da una parte creano regole che - se seguite - permettono lo svolgimento corretto del procedimento, dall'altra parte permettono un'individuazione immediata dei soggetti coinvolti e delle attività richieste e, pertanto, consentono il risalire ad un eventuale fatto di corruzione in tempi più veloci.

### Macro-area III - misure specifiche di contrasto

Sono le misure e attività precipuamente individuate per contrastare il rischio di corruzione nei processimappati come sensibili. Le misure specifiche di contrasto non sono "statiche" ma anzi possono essere

modificate a seconda dei mutamenti intervenuti nel contesto di riferimento e nel panorama legislativo.

### Macro-area IV - attività di controllo nel continuo

Posto che la normativa anticorruzione è fondata essenzialmente sul concetto della prevenzione, questa oltre alle misure appena citate, è correlata ad una costante e continua attività di monitoraggio e controllo da parte dei soggetti preposti, quali in primis il RPCT territoriale e quindi dell'OBCM (se del caso supportato dal RPCT nazionale).

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il RPCT provveda alla verifica dell'efficace attuazione del PTPCT e della sua idoneità rispetto alla situazione fattuale, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'OBCM.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il RPCT si avvale operativamente dei soggetti appartenenti all'OBCM di volta in volta necessari a seconda del tipo di verifica.

L'attività di controllo del RPCT si fonda sull'esistenza di un "Piano di controllo annuale", in cui vengono

descritti:



- I controlli da effettuare
- La tempistica dei controlli
- Il campione oggetto di controllo

L'attività di controllo viene formalizzata nelle modalità ritenute più opportune dal soggetto responsabile e convergerà nella Relazione annuale, presentata all'organo collegiale e pubblicata sul sito Istituzionale, che il Responsabile Anticorruzione deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla L. n. 190/2012.



# PROGRAMMA TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ DELL'ORDINE DEI BIOLOGI DELLA CAMPIANA E DEL MOLISE (2023-2025)

# Sezione trasparenza ed integritàIntroduzione

Il principale strumento di cui le Amministrazioni dispongono per consentire ai cittadini di verificare l'effettivo rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione è costituito dalla pubblicità dei dati e delle informazioni che consentano di conoscere le attività istituzionali e le modalità di gestione ed erogazione dei servizi pubblici. La trasparenza amministrativa rende quindi possibile il coinvolgimento e la partecipazione di chiunque sia interessato all'azione svolta dalle pubbliche Amministrazioni consente a tutti i cittadini di esercitare il diritto di controllo sull'andamento e sulla gestione delle funzioni pubbliche.

Il concetto di trasparenza, come delineato dall'art.11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, introduce per la prima volta nell'ordinamento la nozione di "accessibilità totale" in attuazione dei principi di delega fissati dalla legge 4 marzo 2009, n. 15 considerata quale elemento trasversale e funzionale per la piena attuazione dei principi di efficienza dell'azione amministrativa.

La rilevanza del principio della trasparenza, ai fini del progetto riformatore disegnato dal legislatore, è asseverata dalla sua stessa configurazione, ad opera del richiamato articolo 11, quale fattore di definizione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'OBCM prevede misure di intervento finalizzate a consolidare e ad integrare le informazioni già disponibili sul sito internet istituzionale.

Il d.lgs. 33/2013, ultimo provvedimento in materia, opera una riorganizzazione degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni già vigenti ed introduce nuovi obblighi ma, soprattutto, eleva definitivamente la trasparenza a strumento essenziale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Anche a fronte di questa nuova considerazione attribuita all'obbligo di trasparenza, l'OBCM ha ritenuto che il programma di implementazione della normativa sulla trasparenza dovesse essere parte del programmaanticorruzione, ed è per questo che l'adeguamento alla trasparenza viene trattato come Sezione del PTPCT.



### Sezione trasparenza - obiettivi

La presente Sezione ha ad oggetto le misure e le modalità che l'OBCM adotta per l'implementazione ed ilrispetto della normativa sulla trasparenza, con specifico riguardo alle misure organizzative, alla regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nell'adeguamento, le tempistiche per l'attuazione, le risorse dedicate e il regime dei controlli finalizzati a verificare l'esistenza e l'efficacia dei presidi posti in essere.

# Organizzazione dell'OBCM e adozione del programmall Responsabile trasparenza

Il Consiglio dell'Ordine Interregionale dei Biologi della Campania e del Molise, ha ritenuto opportuno che il responsabile anticorruzione venisse altresì nominato responsabile, dell'ambito trasparenza in conformità con il D. Lgs. 33/2013.

### I Consiglieri

Nell'assolvimento dei propri compiti, l'RPCT è supportato dai Consiglieri e dagli uffici dell'OBCM che di volta in volta siano ritenuti necessari per l'espletamento e l'adeguamento agli obblighi.

#### Il personale d'ufficio

Il personale dell'ufficio è tenuto alla trasmissione dei dati richiesti, nei tempi e nei modi previsti dal presenteprogramma e avuto riguardo della obbligatorietà di pubblicazione prevista dalla norma.

Nello specifico, il personale:

- Si adopera per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
- Si adopera per garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la facile accessibilità,

dei documenti pubblicati con l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità.

 Collabora attivamente con il RPCT supportandolo nel reperimento dei dati e nelle verifiche e controlli che questi è tenuto a fare.

# Misure organizzative Amministrazione trasparente

Al fine di dare attuazione al disposto del D.lgs. 33/2013, nel sito web istituzionale dell'OBCM: è stata



inserita una sezione "Amministrazione Trasparente", al cui interno sono state create sotto sezioni che contengono dati, documenti, informazioni la cui pubblicazione è prevista dalla normativa di riferimento. La strutturazione della sezione in questione tiene conto delle peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni dell'OBCM e pertanto la sezione è il risultato di un'opera di interpretazione e di adeguamento della normativa al regime ordinistico.

#### Modalità di pubblicazione

I dati da pubblicare sono trasmessi dagli uffici al provider informatico che procede tempestivamente alla pubblicazione, ovvero pubblicati direttamente dagli uffici.

I dati devono essere pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, in mancanza di scadenza indicata, secondo il criterio della tempestività.

# Pubblicità dei dati e Protezione dei dati personali

La pubblicità di alcune tipologie di dati, pur costituendo la principale forma di trasparenza, deve tuttavia rispettare alcuni limiti imposti dall'ordinamento, bilanciando i valori che rappresentano l'obbligo di trasparenza e quello del rispetto della privacy, separando le possibili aree di sovrapposizione.

Il presente Programma rispetta le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) laddove si dispone che "il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con

particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali".

Il Programma segue, altresì, le indicazioni contenute nella più recente Deliberazione del 2 marzo 2011, adottata dal Garante per la protezione dei dati personali, concernente le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web". Tale documento definisce "un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati ad individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare" in relazione alla pubblicazione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli all'amministrazione da specifiche leggi o regolamenti e che riguardi informazioni utili a far conoscere ai destinatari le sue attività e il suo funzionamento o a favorire l'accesso ai servizi



#### prestati dall'amministrazione."

In ogni caso, si rispetteranno le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste dall'art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, e, in particolare, della disposizione contenuta nell'art. 4, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013 secondo la quale "nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione", nonché di quanto previsto dall'art. 4, c. 6, del medesimo decreto che prevede un divieto di "diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale"

#### La posta elettronica certificata

Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad utilizzare la posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati (imprese, professionisti, cittadini) che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

L'indirizzo PEC dell'OBCM attualmente attivo è indicato nella sezione "Contatti" del sito web istituzionale

### www.biologicampaniamolise.it

# Monitoraggio e controllo dell'attuazione delle misure organizzative

Il RPCT nel suo ruolo anche di Responsabile trasparenza, pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza, secondo quanto già indicato al paragrafo "Macro-Area IV: Attività di controllo nel continuo".

Pagina 34 di 40



# Accesso documentale o accesso agli atti ex l. 241/90 e dpr 184/2006

Il diritto di accesso documentale o accesso agli atti è il diritto di esaminare i documenti amministrativi del Consiglio dell'Ordine e di averne copia. Responsabile del procedimento è il Presidente del Consiglio dell'Ordine. Le modalità di richiesta devono intervenire secondo la normativa di settore vigente.

Qualora l'istanza sia irregolare o incompleta, ovvero non risulti chiaramente la legittimazione del richiedente, il Responsabile del procedimento provvede, entro dieci giorni, a darne comunicazione al richiedente. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla ricezione della domanda perfezionata ovvero completata.

Il Responsabile del procedimento, qualora individui soggetti controinteressati in base al contenuto del documento richiesto o al contenuto di documenti connessi, invia agli stessi comunicazione della richiesta di accesso. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche a mezzo posta elettronica certificata, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, e accertata l'avvenuta ricezione della comunicazione, il Responsabile del procedimento istruisce la richiesta.

Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del D.Lgs. n. 196/2003.

Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, ovvero dal suo perfezionamento, il Responsabile del procedimento decide sull'istanza di accesso documentale con provvedimento motivato, dandone immediatacomunicazione al richiedente. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni, la domanda d'accesso si intende respinta.

In caso di accoglimento della domanda di accesso, al richiedente viene indicato il nominativo della persona el'ufficio competente presso cui, entro un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, lo stesso o persona da lui incaricata può prendere visione ed eventualmente estrarre copia dei documenti, l'orario durante il quale può avvenire la consultazione ed ogni altra indicazione necessaria per potere esercitare concretamente il diritto di accesso.

L'accesso ai documenti non può essere negato ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.



In caso di diniego, espresso o tacito, o di differimento dell'accesso sono ammessi i rimedi di cui all'art. 25 della

Legge 241/90.

Ricevuta la richiesta, il RPCT si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, sia pubblicato nel sito e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Laddove al RPCT risulti che il documento/dato/Informazione sia stato già pubblicato, questi indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 30 giorni il dato/documento/informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT, e indicando il relativo collegamento istituzionale.

I riferimenti del RPCT, ai fini dell'esercizio dell'accesso civico, sono reperibili nel sito istituzionale, "Sezione

Consiglio trasparente/altri contenuti/accesso civico" del sito www.biologicampaniamolise.it

# Accesso civico ex art. 5, comma 1 d.lgs. 33/2013

L'Ordine garantisce la trasparenza delle informazioni attraverso il proprio sito istituzionale, favorendo forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonchépromuovendo la partecipazione al dibattito pubblico.

Il diritto di accesso civico consente a chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione da parte dell'ente, in conformità al criterio della "compatibilità", in caso di omessapubblicazione.

La richiesta di accesso civico ha ad oggetto esclusivamente i dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 33/2013 e del criterio di contabilità citato dal Decreto Trasparenza per gli Ordini professionali.

La richiesta può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005, via posta elettronica ordinaria o certificata. Le modalità di trasmissione della richiesta sono descritte nella "Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito istituzionale dell'OBCM.



Ove tale istanza venga presentata ad altro ufficio, l'istanza viene immediatamente trasmessa al RPCT.

Il RPCT verifica preliminarmente la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione del dato, documento o informazione richiesta, anche con riferimento all'applicazione del criterio della compatibilità di cui all'art- 2bis, comma 2 del Decreto Trasparenza.

In caso di mancata pubblicazione, si adopera, anche con i competenti uffici, affinché il documento, l'informazione o il dato richiesto, nel termine di 30 giorni venga pubblicato nel sito e comunica al richiedente

l'avvenuta pubblicazione indicando il collegamento ipertestuale del documento, l'informazione o dato richiesto. In caso di pubblicazione precedente alla richiesta, respinge l'istanza indicando il relativo collegamento ipertestuale.

In caso di ritardo o mancata risposta, il richiedente può fare ricorso al titolare del potere sostitutivo che, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltreil termine di 30 giorni il dato, documento o informazione nel sito istituzionale, dando altresì comunicazione al richiedente e al RPCT, e indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Le informazioni sul RPCT e sul titolare del potere sostitutivo, ai fini dell'esercizio dell'accesso civico, sono reperibili nel sito istituzionale, Sezione Amministrazione trasparente/altri contenuti/accesso civico.

# Accesso civico generalizzato ex art. 5, comma 2, d.lgs. 33/2013

La richiesta di accesso civico generalizzato ha ad oggetto dati e documenti detenuti dall'OBCM ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, per i quali si esercita il diritto di accesso civico di cui alla precedente sezione "ACCESSO CIVICO EX ART. 5, COMMA 1 D.LGS. 33/2013".

La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere presentata all'Ufficio dell'Ordine con le modalità descritte nella Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico concernente dati e documenti ulteriori del sito istituzionale.

Ferme restando le successive indicazioni, l'esercizio del diritto di accesso civico generalizzato non sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivato.

La richiesta può essere presentata per via telematica, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005, via posta elettronica ordinaria o certificata. Le



modalità di trasmissione della richiesta sono descritte nella Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico del sito istituzionale.

La richiesta deve contenere indicazione dei dati e i documenti per i quali si richiede l'accesso.

Ricevuta l'istanza dall'Ufficio, l'Ufficio competente che detiene i dati o i documenti richiesti attiva l'istruttoria

immediatamente.

Il Responsabile del procedimento, in presenza di controinteressati ai sensi dell'art. 5 bis, comma 2, del D. Lgs. 33/2013, procede a dare comunicazione agli stessi mediante invio di copia dell'istanza di accesso civico generalizzato con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

I soggetti controinteressati sono esclusivamente le persone fisiche e giuridiche portatrici dei seguenti interessi privati di cui all'art. 5-bis, c. 2 del Decreto Trasparenza: a) protezione dei dati personali, in conformità al D. Lgs. n. 196/2003; b) libertà e segretezza della corrispondenza intesa in senso lato ex art.15 Costituzione; c) interessi economici e commerciali, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, l'ente provvede sulla richiesta di accesso, accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati.

Il temine di 30 giorni per la conclusione del procedimento di accesso civico generalizzato è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati e la sospensione decorre dalla data di invio della comunicazione agli stessi controinteressati.

Decorsi 10 giorni dall'ultima data di ricezione della comunicazione ai controinteressati, l'Ufficio competente a decidere sull'istanza provvede sulla richiesta di accesso civico generalizzato, accertata la ricezione delle comunicazioni inviate ai controinteressati e sulla base della valutazione degli interessi contrapposti.

In caso di accoglimento dell'istanza di accesso civico generalizzato, l'Ufficio competente a decidere provvedea trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti, avuto riguardo alla normativa privacy e ai limiti posti dalla tutela dei dati personali.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, e salvi i casi in cui è comprovata l'Indifferibilità dell'acceso, l'Ufficio ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti decorsi 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, onde consentire



allo stesso l'esercizio della facoltà di richiedere il riesame.

Tutte le richieste di accesso pervenute all'ente (documentale, civico e generalizzato) dovranno essere protocollate in entrata; ogni istanza deve essere annotata sul Registro degli accessi, in forma anonima, con l'indicazione:

- della data di ricezione
- dell'ufficio che ha gestito il procedimento di accesso;
- dell'esistenza dei controinteressati;
- dell'esito e delle motivazioni che hanno portato ad autorizzare o negare o differire l'accesso nonché l'esito di eventuali ricorsi proposti dai richiedenti o dai controinteressati

In considerazione delle dimensioni dell'ente, il registro degli accessi viene tenuto dall'Ufficio dell'Ordine dei Biologi della Campania e del Molise con modalità manuali, viene aggiornato con cadenza trimestrale e viene pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Accesso civico.

Il RPCT può chiedere in ogni momento agli uffici informazioni sull'esito delle istanze di accesso pervenute.